

dossier

XIX Legislatura

5 marzo 2025

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni

D.L. 19/2025 – A.C. 2281



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 445



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3404- ✉ st_attprod@camera.it – ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 413

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25019

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili</i>).....	16
▪ Articolo 3 (<i>Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese</i>)	30
▪ Articolo 4 (<i>Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili</i>)	37
▪ Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas</i>)	39
▪ Articolo 6 (<i>Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore</i>)	40
▪ Articolo 7 (<i>Entrata in vigore</i>)	43

PREMESSA

Il decreto-legge in esame ([A.C. 2281](#)) reca misure urgenti in favore di famiglie e imprese consistenti in agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.

In particolare, l'**articolo 1** dispone per il **2025** il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**). Vengono stimati in 8 milioni i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, per un impatto complessivo della misura pari a **1,6 miliardi di euro**.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai **clienti vulnerabili**. In particolare si prevede uno slittamento dell'entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato a tutele graduali (STG) (quindi non prima del 31 marzo 2027); nel frattempo rimane vigente il servizio di maggior tutela per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato; infine si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele gradualità.

L'**articolo 3** si occupa delle **misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese**. In particolare, da un lato, si dispone la destinazione, per l'anno 2025, di **600 milioni di euro** per il finanziamento Fondo per la transizione energetica nel settore industriale: i relativi oneri sono coperti mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione. Dall'altro, si prevede un'agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, rappresentata dall'**azzeramento per un semestre della parte della componente Asos** (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili): il beneficio della misura, derivante dall'uso dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, è stimato in circa **800 milioni di euro**.

L'**articolo 4** prevede che l'eventuale **maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas** è destinato a misure di **sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili** al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto ministeriale. ARERA individuerà le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

L'**articolo 5** introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare **la trasparenza e la confrontabilità delle offerte** di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. L'obiettivo è perseguito anche tramite la previsione di **documenti tipo** dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas. Si prevede il ricorso ai **poteri sanzionatori** di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

L'**articolo 6** specifica che le misure cautelari adottate da **ARERA** al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati possano essere applicate anche **avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori** attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.

Si prevede altresì l'**oscuramento dei siti internet** utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. *secondary ticketing*), **in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative** pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal **1° marzo 2025**.

Per maggiori approfondimenti sugli interventi concernenti la mitigazione del costo del gas e dell'energia elettrica adottati nel corso della XVIII e XIX legislatura, si veda l'apposito [tema](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Schede di lettura

Articolo 1

(Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale)

L'**articolo 1** dispone per il **2025** il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle forniture di **energia elettrica** per i **clienti domestici** con un **ISEE** fino a **25.000 euro (comma 1)**. Il contributo viene riconosciuto **nel limite** delle **risorse disponibili** a qualsiasi titolo **sul bilancio** della Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**).

Ai fini di un impiego per le finalità di cui sopra, il **comma 3** dispone la **restituzione alla CSEA, entro il 10 aprile 2025, delle risorse dalla stessa già trasferite al GSE** e già finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso GSE, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione.

Tale **meccanismo** viene quindi contestualmente modificato dal **comma 2**, prevedendosi che – **in luogo dell'obbligo di restituzione** del prestito infruttifero da parte del GSE – **entro il 10 marzo 2025** gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. **Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA** entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

Più nello specifico, il **comma 1** prevede il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle forniture di **energia elettrica** dei **clienti domestici** con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) fino a **25.000** euro.

Il contributo è valevole per il **2025** e ad esso si provvede mediante delibera dell'ARERA, **nel limite delle risorse disponibili**, necessarie a garantire la copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici ambientali (**CSEA**).

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la misura in esame è aggiuntiva rispetto ai vigenti *bonus* sociali, la cui disciplina non viene modificata dalla norma in esame. Secondo quanto precisato dalla **relazione tecnica**, tale contributo, infatti, si aggiunge al bonus elettricità e gas ordinario, previsto dalla legislazione vigente per nuclei familiari con valori dell'ISEE inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro con almeno 4

figli a carico): per un approfondimento si rimanda al *box* sottostante sui *bonus* sociali.

Con riguardo alla platea di potenziali beneficiari, secondo i dati forniti da INPS citati dalla relazione tecnica, sono stati stimati **8 milioni di nuclei familiari** con dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con ISEE inferiore a 25.000 euro, per un impatto complessivo della misura pari a **1,6 miliardi di euro**.

• *I bonus sociali e gli interventi straordinari durante la crisi*

I *bonus* sociali elettrico e gas sono strumenti di politica sociale volti a ridurre la spesa per le bollette energetiche delle famiglie in difficoltà economica. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'ARERA. Si possono distinguere in *bonus* per il disagio sociale e in *bonus* per il disagio fisico.

Quanto al [bonus per il disagio economico](#), con l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)¹, e il successivo [decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007](#) sono stati definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai **clienti economicamente svantaggiati** e, limitatamente alla spesa per l'elettricità, dai soggetti utilizzatori di specifiche **apparecchiature elettromedicali salvavita**.

Il [D.L. n. 185/2008](#) ha disposto che ai clienti economicamente svantaggiati, aventi diritto alle forniture elettriche agevolate, spetti **anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale**, e ha innalzato la soglia ISEE di accesso all'agevolazione per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico (cosiddette famiglie numerose) sia per le forniture elettriche, sia per quelle di gas naturale.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)² è stato individuato come lo **strumento per identificare** i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, hanno diritto ad accedere, ai sensi delle norme pregresse, alle due agevolazioni tariffarie, per elettricità e gas. A partire **dal 2021**, in base all'art. 57-*bis*, comma 5, del [D.L. n. 124/2019](#), i bonus sono **erogati automaticamente** ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare apposita domanda.

La **riduzione in bolletta** è stabilita in misura pari al **30% della spesa media per l'energia elettrica** (al lordo delle imposte) e al **15% per il gas** (al netto delle imposte), considerando un consumo di riferimento per ciascuna tipologia di famiglia aventi le medesime caratteristiche e senza riferimento ai consumi del

¹ Il comma 375 ha affidato ad un decreto dell'allora Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

² Di cui al d.lgs. n. 109/1998, e s.m.i.

singolo cliente. In tal modo, il bonus non costituisce un incentivo a un aumento dei consumi, né altera le condizioni di convenienza nella scelta del fornitore³.

L'articolo 3, comma 9 del [D.L. n. 185/2008](#) ha riconosciuto anche il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai **clienti domestici** (tutti, quindi sia economicamente svantaggiati che non) **presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute**, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (cd. [bonus per il disagio fisico](#)). Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in gravi condizioni di salute prescindono dal reddito e i relativi criteri non sono stati modificati. Vi accedono tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (le apparecchiature sono indicate nel [D.M. 13 gennaio 2011](#)).

Secondo quanto riportato da [ARERA](#), nel periodo 2008–2020 il *bonus* sociale veniva richiesto su base volontaria, rinnovabile annualmente, e la sua fruizione non è stata capillare. Con l'introduzione dell'automatismo nel **2021** sono state interessate circa 2,5 milioni di famiglie, con l'erogazione di **2,5 milioni di bonus elettrici e 1,5 milioni di bonus gas**.

Nel **2022** il meccanismo automatico è stato ulteriormente perfezionato e la soglia ISEE per l'accesso al *bonus* è stata innalzata da 8.265 a 12.000 euro, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, al fine di contrastare l'eccezionale aumento dei prezzi energetici; in quell'anno sono stati riconosciuti **3,8 milioni di bonus elettrici e 2,4 milioni di bonus gas**, finanziati anche con fondi del bilancio dello Stato.

Nel **2023** sono state adottate ulteriori misure per rafforzare il *bonus* sociale, introducendo componenti compensative integrative (CCI) finanziate dallo Stato e ampliando la platea dei beneficiari. In base alla **legge di bilancio 2023** (art. 1, commi 17 e 18) le agevolazioni per i clienti economicamente svantaggiati sono state concesse a chi possiede un **ISEE** non superiore a **15.000** euro per i nuclei con meno di quattro figli. Successivamente, il **D.L. n. 34/2023** (art. 1, comma 2), ha elevato la soglia ISEE a **30.000** euro per le famiglie numerose (con **almeno quattro figli**).

³ Il D.M. 29 dicembre 2016 ha aumentato l'entità del *bonus* elettrico 'ordinario' per disagio economico, prevedendo che lo sconto passasse dal 20% della spesa netta dell'utente medio al 30% della spesa lorda del medesimo utente (fino al 31 dicembre 2016 era il 20% della spesa netta ed era stato fissato originariamente dal decreto 28 dicembre 2007, che stabiliva anche che il valore economico dei *bonus* deve essere parametrato al numero dei componenti la famiglia) in modo da controbilanciare gli effetti sulla spesa per l'elettricità della riforma della tariffa di distribuzione per gli utenti domestici.

Il D.L. n. 185/05 per il *bonus* gas ha previsto che la riduzione della spesa deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15%. Il meccanismo del finanziamento del *bonus* ordinario avviene attraverso un piccolo prelievo in bolletta per i clienti non beneficiari, con modalità differenziate tra *bonus* elettrico e gas.

In merito alla quantificazione del *bonus*, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 18) ha riconosciuto “la **necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell’ISEE più bassi**”. L’ARERA è stata dunque delegata a parametrare il *bonus* in base al valore dell’ISEE di ogni nucleo familiare.

Con la [deliberazione 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com](#) l’ARERA ha disposto che il valore dei *bonus* venisse differenziato in base al valore dell’ISEE, prevedendo una **nuova classe di agevolazione**, denominata classe *d*), per le attestazioni ISEE il cui valore fosse maggiore di 9.530 euro e non superiore a 15.000 euro, alla quale è stata riconosciuta una compensazione pari all’80% di quella applicata ai beneficiari con una soglia ISEE pari a 9.530 euro. Tale agevolazione è stata fruibile [nel corso del 2024](#) anche per i nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 sia compresa tra 9.530 e 15.000 euro. Ciò ha permesso di riconoscere nel **2023** complessivamente circa **4,6 milioni di bonus elettrici e 3 milioni di bonus gas**.

Successivamente, la [deliberazione 9 maggio 2023, 194/2023/R/com](#) ha introdotto la **nuova classe** di aventi diritto al *bonus* con riferimento alle famiglie numerose (classe *b*)-*bis*), fissando il limite di accesso all’agevolazione della soglia ISEE a 30.000 euro in attuazione a quanto disposto dal D.L. n. 34/23, a decorrere dal 1° aprile 2023.

L’articolo 1 del [D.L. n. 131/2023](#) ha disposto, al comma 1, la **cessazione delle compensazioni complementari integrative (CCI)** dal IV trimestre 2023. Tuttavia, al successivo comma 8, ha istituito un contributo straordinario per il medesimo trimestre 2023, per i clienti domestici **titolari di bonus sociale elettrico**, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Questo contributo ha operato in luogo del contributo straordinario precedentemente previsto all’art. 3 del D.L. n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.

Infine, l’articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2024 ([L. n. 213/2023](#)) ha previsto lo stanziamento di **200 milioni di euro** per il riconoscimento nel **primo trimestre 2024** di un **contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico**, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023.

Secondo quanto riportato nella [relazione ARERA 210/2024/I/com](#), nel settore elettrico, nel 2023 il costo totale per garantire la protezione dei clienti in difficoltà economica è stato di circa **1,42 miliardi** di euro. Di questa somma, **430 milioni** sono stati coperti dall’elemento A_{SRIM} ⁴ della componente tariffaria A_{RIM} , mentre i restanti **997 milioni** sono stati assunti dal **bilancio dello Stato**: 632 milioni per

⁴ L’elemento A_{SRIM} attiene alla copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico o fisico. Corrisponde alla componente tariffaria AS applicata fino al 31 dicembre 2017 e trova la sua base giuridica legittimante nell’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e nell’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009).

finanziare le compensazioni integrative CCI e 365 milioni per sostenere l'estensione temporanea della platea dei beneficiari derivante dall'innalzamento della soglia ISEE. A questo importo si sono aggiunti ulteriori 300 milioni stanziati dal Governo per il contributo straordinario erogato nel quarto trimestre del 2023.

Per l'anno 2025 è previsto dunque, come detto, il **bonus sociale per disagio economico** per nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro (e non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico). Ogni nucleo familiare ha diritto a un *bonus* per disagio economico per la **fornitura elettrica**, a uno per la **fornitura gas** e uno per la **fornitura idrica**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità.

Di seguito si riportano i valori annuali del *bonus* sociale elettrico e del *bonus* sociale gas per l'anno 2025, come quantificati da ARERA:

Bonus sociale elettrico					
<i>Composizione nucleo ISEE</i>	<i>Bonus totale anno 2025 €/anno per POD</i>	<i>Bonus giornaliero anno 2025 €/giorno per POD</i>	<i>Bonus mensile anno 2025 €/30 gg per POD</i>		
<i>Numerosità familiare 1-2 componenti</i>	167,90	167,90	167,90		
<i>Numerosità familiare 3-4 componenti</i>	219,00	219,00	219,00		
<i>Numerosità familiare oltre 4 componenti</i>	240,90	240,90	240,90		
Bonus sociale gas					
<i>Zona climatica</i>	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
<i>Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura</i>	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
<i>Riscaldamento</i>	53,1	56,7	71,1	74,7	71,1
<i>Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento</i>	58,5	63,0	78,3	91,8	87,3
Famiglie con più di 4 componenti					
<i>Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura</i>	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
<i>Riscaldamento</i>	57,6	64,8	82,8	84,6	80,1
<i>Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento</i>	66,6	74,7	93,6	85,5	81,9

Ai fini di un impiego per le finalità di cui al comma 1, il **comma 3** dispone che, entro il **10 aprile 2025**, siano restituite alla **CSEA** le risorse dalla stessa già trasferite al **Gestore dei servizi energetici (GSE)** e già finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario,

in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso Gestore, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione (si rinvia al *box* sottostante, per un approfondimento sulle misure per accelerare lo stoccaggio di gas naturale). Le risorse da restituire devono essere comprensive anche di eventuali interessi maturati.

Si richiama, in proposito, la deliberazione 113/2024/R/eel dell'ARERA – adottata in attuazione dei decreti dell'allora Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2022, n. 253, e del 20 luglio 2022, n. 28 – la quale ha disposto la reintegrazione al GSE di **892,7 milioni di euro**.

Il suddetto **meccanismo di vendita del gas** acquistato dal GSE ai fini del suo stoccaggio con risorse derivanti da prestito infruttifero statale viene, quindi, contestualmente modificato dal **comma 2**, il quale, novellando il comma 4 dell'articolo 5-*bis* del [D.L. n. 50/2022](#), prevede che – **in luogo dell'obbligo di restituzione** del prestito infruttifero da parte del GSE previsto per il 10 dicembre 2027 – **entro il 10 marzo 2025**, gli **importi incassati dal GSE** dalla vendita del gas naturale **al 31 dicembre 2024** siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. **Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA** entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

In proposito si osserva che la [deliberazione ARERA 599/2024/r/com](#) prospettava un andamento delle giacenze dei conti di gestione presso la CSEA migliorato per effetto dello spostamento al 10 dicembre 2027⁵ della restituzione da parte del GSE del prestito infruttifero di cui al citato articolo 5-*bis*, comma 4 del D.L. n. 50/2022. In particolare, secondo ARERA, risultavano rientrati i profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

Si osserva che l'articolo 5, comma 2-bis, del D.L. n. 176/2022 (cd. Aiuti quater), non oggetto di modifica da parte del decreto-legge della cui conversione si discute, precisa che “resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo” trasferito a titolo di prestito infruttifero al GSE ai fini dell'attuazione del programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza. Si valuti in proposito un coordinamento di questa previsione con la novella apportata dal decreto-legge in esame.

⁵ Secondo quanto disposto da ultimo dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 153/2024 (cd. proroga termini).

La **relazione tecnica** precisa che la copertura della misura qui in esame viene garantita attraverso **le risorse restituite dal GSE a CSEA** ai sensi del comma 3 (**pari a 892 milioni di euro**) **cui si aggiungono le risorse già disponibili nel bilancio CSEA, pari a circa 934 milioni di euro**. La relazione tecnica non precisa da dove (da quali conti CSEA) vengano attinte “le altre già risorse disponibili”.

Testo previgente dell'articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022	Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. n. 19/2025
<p style="text-align: center;">Art. 5-bis <i>(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 5-bis <i>(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)</i></p>
<p>4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 10 dicembre 2027. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.</p>	<p>4. Per la finalità di cui al comma 1, è disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.</p>

• *Le misure per accelerare lo stoccaggio di gas naturale*

Il [decreto-legge n. 17/2022](#), adottato all'indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, ha introdotto misure per assicurare un **elevato grado di riempimento degli stoccaggi** nazionali per l'**inverno 2022- 2023**, consideratane la rilevante funzione nella copertura dei fabbisogni in caso di interruzione dei flussi dalla Russia. Per un inquadramento più complessivo delle politiche adottate per la sicurezza energetica legate alle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, si rimanda all'apposito [tema](#) curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'obiettivo di riempimento – fissato dal decreto-legge n. 17/2022 – è stato di un **livello di almeno il 90 per cento** con l'impegno, nel corso del ciclo di erogazione invernale, del mantenimento dello stato di riempimento, anche

mediante il ricorso a **iniezioni di gas in controflusso** (articolo 21, comma 1, lett. a) e b)).

La registrazione in fase di monitoraggio di alcuni scostamenti a partire da maggio, determinati dalla eccessiva volatilità dei prezzi, ha reso **necessario**, da un lato, **intervenire nuovamente**⁶, dando il mandato a SNAM di offrire un servizio di **riempimento di ultima istanza per coprire il delta mancante** rispetto al livello medio necessario a raggiungere il *target* mensile, nonché successivamente, dall'altro, **affidare tale servizio di ultima istanza alla società GSE**, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 4 del D.L. n. 80 del 30 giugno 2022, il cui contenuto è stato **poi trasposto nell'articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022**, oggetto delle modifiche qui in esame. L'affidamento del servizio di ultima istanza al GSE è avvenuto ad opera del [D.M. 287/2022](#).

Appare comunque opportuno rilevare che, nell'esigenza di procedere al livello di riempimento prefissato, il gas per riempire gli stoccaggi è stato acquistato, nel 2022, a prezzi assai elevati: il prezzo del gas sul TTF ha infatti toccato punte superiori ai 300 euro/MWh in quell'anno. A gennaio 2024, invece, il prezzo del gas è risultato di quasi dieci volte più basso, circa 33 euro/MWh. Ciò ha comportato che si sia potuto **vendere il gas stoccato a un prezzo di mercato sensibilmente più basso, con conseguenti effetti finanziari**, posto anche l'obbligo di restituzione del prestito infruttifero corrisposto al GSE con il quale tale gas è stato al tempo dallo stesso acquisito.

Al riguardo, il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, il regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di solo una parte del gas stoccato nella disponibilità del GSE (32% del totale). Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno **2023**, pari a 66 €/MWh, determinando un ricavo pari a circa 370 milioni di euro.

Stando alla [deliberazione ARERA 113/2024/R/eel](#), la rendicontazione stoccaggio gas fornita dal GSE evidenzia che evidenzia che, “per la cessione di 5.679 GWh ad un prezzo medio decisamente inferiore al costo medio ponderato di acquisto rappresenta una perdita realizzata pari a 892.680.637,29 euro”.

Con la deliberazione citata, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere a **reintegrare al GSE le minusvalenze già realizzate** per la vendita del gas acquistato per il servizio di ultima istanza nel corso del 2023, affinché il GSE stesso potesse restituire al bilancio dello Stato il prestito infruttifero di cui all'articolo 5-bis del D.L. n. 50/22, per la quota parte corrispondente al gas già venduto. Con la deliberazione, l'Autorità ha, pertanto, dato mandato alla CSEA di erogare al GSE, **a valere sul Conto oneri stoccaggio**, di cui al comma 27.6 del RAST:

- 446.340.318,65 euro entro il 30 aprile 2024;
- 446.340.318,65 euro entro il 31 maggio 2024.

⁶ con il [D.M. 22 giugno n. 253](#) (v. anche [deliberazione ARERA 274/2022/R/gas del 24 giugno 2022](#)).

Tali risorse, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo del decreto-legge in esame, **dovranno essere restituite dal GSE a CSEA**

Si rammenta che la **legge di bilancio 2023** (articolo 1, comma 26), al fine della **compensazione finanziaria** derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale (**SNAM**) per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla citata delibera ARERA n. 274/2022/R/gas (e s.m.i.), aveva peraltro già autorizzato la spesa di **350 milioni** di euro per l'anno **2023** disponendo il trasferimento alla CSEA, previa comunicazione, da parte di ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate.

ARERA, competente a salvaguardare l'equilibrio economico finanziario del meccanismo, con la predetta **deliberazione 169/2023/R/gas** del 18 aprile 2023, ha poi **ritenuto opportuno coprire gli squilibri registrati nelle partite economiche** nel servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza, **per la parte eccedente i contributi previsti dalla finanza pubblica**, mediante l'applicazione di **corrispettivi tariffari a carico degli utenti** versati su apposito conto CSEA (corrispettivo **CRVos** applicato ai soli punti di uscita nazionali dalla rete di trasporto, cfr. [delibera 134/2023/R/com](#)⁷).

La relazione illustrativa del Governo al D.L. n. 153/2024 evidenziava nell'ottobre 2024 nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari **12.199 GWh**. Ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza e utilizzando l'ultima quotazione al tempo disponibile (02/09/2024) del prezzo *forward* relativo al Q1-25, 1° trimestre 2025, (ca. 43 €/MWh) al quale era stato applicato un *liquidity factor* del 95%, ne derivava una potenziale perdita pari a 2,22 miliardi di euro che, sommata alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di circa 893 milioni di euro, restituiva una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa **3,12 miliardi** di euro.

⁷ Il valore della componente CRVos è stato confermato dalla deliberazione ARERA 599/2024/r/com fino al 31 marzo 2025 in misura pari a quanto già previsto con la deliberazione 384/2024/R/com, ovvero 3,6400 centesimi di euro/smc.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili)

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai **clienti vulnerabili**.

In primo luogo, al **comma 1**, si prevede che la società **Acquirente unico s.p.a.**, nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il **servizio di vulnerabilità**, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, **decorra** da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele gradualità (e quindi **non prima del 31 marzo 2027**). Viene inoltre disciplinato un **regime transitorio**, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele gradualità, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.

Il **comma 2** definisce alcune **finalità prioritarie** a cui dovrà tendere il **Piano sociale per il clima**, attualmente in corso di predisposizione.

Il **comma 3**, infine, prevede la permanenza nel servizio a tutele gradualità per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso.

L'articolo 2, al **comma 1**, apporta alcune modifiche all'[articolo 11](#) del decreto legislativo n. 210/2021.

Si ricorda che l'articolo 11 del d.lgs. n. 210/2021 individua, al comma 1, la platea dei **clienti vulnerabili**, definendoli come coloro:

- a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, L. n. 124/2017;
- b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-

- terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
- c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 L. n. 104/1992;
- d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
- e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- f) di età superiore ai 75 anni.

L'articolo 2 del decreto-legge della cui conversione si discute, al **comma 1**, apporta alcune modifiche ai commi 2 e *2-bis* del predetto articolo 11, graficamente evidenziate nella tabella sottostante.

Decreto legislativo n. 210/2021	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. n. 19/2025
Art. 11 <i>(Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)</i>	Art. 11 <i>(Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)</i>
<p>2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico Spa svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il</p>	<p>2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalità stabiliti dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità,</p>

Decreto legislativo n. 210/2021	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 2 del D.L. n. 19/2025
<p>servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-<i>bis</i>, lettera b), del presente articolo.</p>	<p>utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-<i>bis</i>, lettera b), del presente articolo.</p>
<p>2-<i>bis</i>. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:</p> <p>a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;</p> <p>[...]</p>	<p>2-<i>bis</i>. Per le finalità di cui al comma 2, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:</p> <p>0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;</p> <p>a) <i>identico</i>;</p> <p>[...]</p>

In particolare, il comma 2 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 210 già prevede che i clienti vulnerabili, a decorrere dalla data di **cessazione del servizio di maggior tutela** (ovvero, ai sensi della deliberazione ARERA 362/2023 così come modificata dalla [deliberazione 600/2023](#), dal **1° luglio 2024**), abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del nuovo **servizio di vulnerabilità**, secondo le condizioni disciplinate da ARERA, ad un prezzo che corrisponda a quello dell'energia nel mercato all'ingrosso, e con

costi efficienti del servizio di commercializzazione, determinati in base a criteri di mercato.

Il **comma 1** dell'articolo 2 del decreto-legge qui in esame modifica questa previsione (riscrivendo, con la **lett. a**), il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11) e precisa che la società **Acquirente unico s.p.a.** – che già ai sensi della formulazione previgente svolge la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, secondo condizioni e modalità stabiliti da ARERA – a tal fine **utilizzi gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati** dell'energia elettrica, ovvero ricorra alla **stipula di contratti** bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dallo stesso Acquirente unico.

Inoltre, sempre il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge qui in esame integra (attraverso la **lett. b**) il dettato del comma *2-bis* dell'articolo 11 del d.lgs. n. 210, da un lato sopprimendo il termine di sessanta giorni entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il **servizio di vulnerabilità**, dall'altro stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, **decorra non prima** della conclusione del servizio a tutele graduali, prevista – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e del [D.M. 17 maggio 2023](#) – per il **31 marzo 2027**.

Infine, sempre il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge qui in esame, tramite la **lett. c**), aggiunge un **nuovo comma 2-quater all'articolo 11** del decreto legislativo n. 210/2021, che introduce un regime transitorio **nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità**: in particolare si prevede che i **clienti vulnerabili** che non abbiano selezionato un fornitore nel servizio a tutele graduali o nel mercato libero **continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggiore tutela**, e la società Acquirente unico s.p.a. svolga la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale funzione di approvvigionamento può essere svolta **sia tramite i mercati regolamentati** (di cui all'articolo *1-bis* del [decreto-legge n. 50/2022](#)), **sia mediante la stipula**, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, **di contratti bilaterali** a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.

Il **comma 2** definisce alcune finalità prioritarie a cui dovrà tendere il **Piano sociale per il clima (PSC)**.

Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955 (che disciplina, tra l'altro, la presentazione da parte di ogni Stato membro di un apposito piano sociale per il clima, v. *infra*), nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste **specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili**, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

• Il Fondo sociale per il clima

Il [regolamento \(UE\) 2023/955](#) ha istituito il [Fondo sociale per il clima](#) per il periodo compreso tra il **2026** e il **2032**, al fine di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima.

Lo stesso regolamento prevede che le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo in questione sono utilizzati **a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione**, nel sistema di *emission trading* disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (le cui disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel d.lgs. n. 47/2020), **delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada**.

Si ricorda che tale inclusione è stata disposta dalla direttiva 2023/959/UE. Tale direttiva (recepita dall'Italia con il d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147) ha infatti modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE al fine di prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. [ETS 2](#)) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai "combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori" (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE). La disciplina dell'ETS 2 è recata dal nuovo Capo IV-*bis*, della direttiva 2003/87/CE, che comprende gli articoli da 30-*bis* a 30-*duodecies*. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo IV-*bis*, nonché che, sempre a partire dal 2027, gli Stati membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, a determinate condizioni. Viene inoltre previsto il rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/955 disciplina la **dotazione del Fondo** sociale per il clima, stabilendo che la stessa è pari a un importo massimo di **65 miliardi** di euro a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Viene altresì stabilito che, qualora l'ETS 2 sia rinviato al 2028,

l'importo massimo destinato al Fondo sia pari a 54,6 miliardi di euro. In base all'allegato II del regolamento, all'Italia è assegnata una quota pari al 10,81% delle risorse totali del Fondo (quindi 7 miliardi di euro, oppure 5,9 miliardi in caso di rinvio dell'ETS 2 al 2028). L'articolo 15 dispone inoltre che gli Stati membri contribuiscono almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.

Lo stesso regolamento disciplina nel dettaglio il contenuto e le modalità di predisposizione e trasmissione dei piani sociali per il clima.

In relazione al contenuto, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede tra l'altro che “nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle **famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti** un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento”, ma anche che “**i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5% dei costi totali stimati del piano**”.

In relazione alla predisposizione e trasmissione dei piani, l'articolo 4 dispone, tra l'altro, che **ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano**, a seguito di una consultazione pubblica. Nel 17° considerando del medesimo regolamento viene inoltre sottolineato che “è opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività”.

In attuazione delle citate disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la [consultazione pubblica per la predisposizione del piano sociale per il clima](#).

Il **comma 3** prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i **clienti** forniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità, che **dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili**, continuino ad essere serviti nel medesimo servizio, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso. Resta ferma la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.

• Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico

La [legge n. 124/2017](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto, all'articolo 1, comma 60, la **cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati** (cd. **servizio di maggior tutela**) del mercato elettrico istituito dall'articolo 35, comma 2 del d.lgs. n. 93/2011 **per i clienti finali civili** e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero. Nel regime di prezzi regolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del [D.L. n. 73/2007](#), il servizio elettrico è erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, ma la funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico s.p.a.

Inoltre, nel prevedere la cessazione del servizio di maggior tutela, la predetta legge sulla concorrenza ha affidato all'Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente (ARERA) il compito di adottare disposizioni per assicurare **un servizio a tutele graduali** per i clienti finali che non abbiano scelto un venditore sul mercato libero prima della cessazione del regime di prezzi regolato, così da garantire comunque la continuità della fornitura di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzo e alterazioni delle condizioni di fornitura per tali clienti.

Nel **2017**, anno in cui è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza, erano già passate al mercato libero il 38,8 per cento delle utenze domestiche e il 50,8 per cento delle altre utenze in bassa tensione.

Il **completamento della liberalizzazione** del segmento *retail* del mercato elettrico **concorre all’attuazione del PNRR** (Riforma M2C1-7). Il PNRR ha previsto che “in materia di vendita di energia elettrica occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori”.

Si tratta, effettivamente, di **un processo pendente da anni**. La legge n. 124/2017 aveva stabilito, inizialmente, un unico termine, il 1° gennaio 2019, a decorrere dal quale sarebbe cessato il regime dei prezzi regolati per microimprese e clienti civili. Il termine è stato successivamente più volte prorogato e, da ultimo, fissato al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese ed al 1° gennaio 2023 per le micro imprese e i clienti domestici (art. 12, comma 9-*bis* del [D.L. n. 183/2020](#)). Per i clienti domestici, tuttavia, il servizio di maggior tutela ha continuato ad applicarsi, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, che avrebbe dovuto concludersi entro il 10 gennaio 2024, come stabilito dall’art. 16-*ter*, commi 1 e 2 del D.L. n. 152/2021.

Al fine di favorire l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica e di garantire condizioni concorrenziali e una pluralità di offerte, il [D.M. 17 maggio 2023](#) del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha stabilito i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili riforniti nel servizio di maggior tutela che, alla data della rimozione del servizio, non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero, così **normando il servizio a tutele graduali** quale servizio cui tali soggetti accedono fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore (31 marzo 2027) (art. 2, comma 1 del decreto ministeriale).

Il servizio a tutele graduali (STG)

In attuazione delle predette disposizioni legislative, con la [deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel](#), ARERA ha regolato le condizioni economiche e

contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali e le modalità di assegnazione dello stesso.

Riguardo alle modalità di assegnazione, il provvedimento ha attribuito ad **Acquirente unico** il compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il relativo regolamento di gara. Il [D.L. n. 181/2023](#) (convertito in L. n. 14/2024), all'articolo 14, oltre a potenziare (con lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2024) le campagne informative e le azioni già contemplate nel D.M. 17 maggio 2023, ha introdotto specifiche disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili come definiti dall'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 210/2021, prevedendo un apposito "servizio di vulnerabilità" (su cui v. nel dettaglio più avanti).

In esito alle novità introdotte dal D.L. n. 181/23, con la [deliberazione 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel](#), ARERA ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del D.L. n. 181/2023 differendo dall'11 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 la data di [svolgimento delle aste per l'assegnazione del STG](#) per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica.

Con la successiva [deliberazione 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel](#), ARERA ha **prorogato la data di attivazione del STG**, che opera per i clienti domestici non vulnerabili, **al 1° luglio 2024** (in luogo dell'1 aprile 2024), in coerenza con l'espressa finalità del decreto-legge di assicurare ai clienti finali un periodo di tempo adeguato per informarsi, attraverso le apposite campagne in capo al MASE, in ordine alla fine della tutela di prezzo e in ragione del nuovo termine di pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (fissato per il 6 febbraio 2024), da cui decorrono le tempistiche per l'esecuzione delle attività prodromiche all'operatività di detto servizio.

Dal 1° luglio 2024 **il cliente elettrico non vulnerabile** che era in tutela e non ha scelto un contratto sul mercato libero, per garantire la continuità della fornitura, è passato automaticamente al STG.

L'STG viene **erogato da venditori selezionati** attraverso specifiche **procedure concorsuali**⁸. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, la durata del servizio decorre **dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027**. In mancanza di una scelta espressa, al

⁸ **ARERA**, nella memoria 62/2024/I/EEL, in merito agli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, depositata in occasione dell'[audizione tenutasi presso la X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati il 27 marzo 2024](#), evidenzia che, a conclusione delle procedure di gara, sono state assegnate tutte le 26 aree territoriali a 7 operatori, di cui 2 che operano anche come esercenti la maggior tutela, 2 operatori appartenente allo stesso gruppo dell'esercente la maggior tutela e 3 operatori attivi solo nel libero mercato. L'8 maggio 2024, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 maggio 2023 (articolo 2, comma 3), ARERA ha presentato al MASE un **rapporto sull'esito delle procedure concorsuali** per l'individuazione degli esercenti il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili ([atto 171/2024/I/eel](#)).

termine di questo periodo, il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole⁹.

Per i **clienti domestici in STG**, le condizioni contrattuali corrispondono a quelle delle offerte a **prezzo libero a condizioni equiparate di tutela** ([offerte PLACET](#))¹⁰.

A inizio luglio 2024, circa **3,7 milioni** sono stati i clienti domestici non vulnerabili **passati al servizio a tutele gradual**i (cfr. ARERA, [comunicato](#) del 27 giugno 2024).

Dal servizio di maggior tutela (SMT) al servizio di vulnerabilità

Come visto, sul finire dell'anno 2023, l'articolo 14 del [D.L. n. 181/2023](#), oltre a potenziare le campagne informative e le azioni già contemplate nel D.M. 17 maggio 2023, ha introdotto specifiche disposizioni circa la fornitura di energia elettrica ai **clienti vulnerabili** come definiti dall'articolo 11, comma 1 del [d.lgs. n. 210/2021](#).

L'articolo 14, comma 6 del D.L. n. 181/2023 è, in particolare, intervenuto sul succitato articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 210/2021, prevedendo per i soli clienti vulnerabili un apposito **servizio di vulnerabilità in sostituzione del servizio di maggior tutela**. ARERA ha il compito di stabilire le condizioni contrattuali, il prezzo applicato per la fornitura deve riflettere il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e i costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Sempre ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 181/2023, **Acquirente unico** ha il compito di svolgere, secondo le modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di **approvvigionamento centralizzato** dell'energia elettrica **all'ingrosso** per la **successiva cessione agli esercenti il suddetto servizio**.

Il servizio di vulnerabilità è esercitato da **fornitori** iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al D.M. n. 164/2022, e **individuati mediante procedure competitive** che devono essere svolte da Acquirente unico s.p.a. Le aste, a febbraio 2025, non si sono ancora svolte.

Nelle more delle gare, **dal 1° luglio 2024 la maggior tutela opera come soluzione transitoria per la tutela dei soli clienti vulnerabili**. La norma (nuovo

⁹ Per un approfondimento sul punto si rinvia, più diffusamente, all'[apposita pagina](#) sulla "fine tutela elettricità" del sito istituzionale ARERA.

¹⁰ Con riferimento ai seguenti aspetti: **tempistiche di fatturazione**: bimestrale; **garanzie richiesta al cliente**: nessuna, nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in tutti gli altri casi, addebito di deposito cauzionale, con la prima bolletta, pari a €11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; **modalità di pagamento**: domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure bollettino. Si rinvia, più diffusamente, all'[apposita pagina](#) del sito istituzionale dell'ARERA. Si dica che le condizioni contrattuali delle offerte PLACET sono definite dall'Autorità e sono inderogabili, a differenza delle condizioni contrattuali di altre offerte nel mercato libero, che sono invece proposte dal venditore e in parte modificabili, pur nel rispetto della regolazione dell'Autorità.

comma 2-*quater* del d.lgs. n. 210/2021) introdotta dal decreto-legge in esame proroga questa soluzione transitoria almeno fino al 31 marzo 2027.

Alla data del 24 settembre 2024, risultavano serviti nel servizio di maggior tutela circa 3,4 milioni di clienti (cfr. [comunicato](#) del 24 settembre 2024).

Le diverse condizioni economiche

Quanto alle condizioni economiche del STG e del SMT, la voce di spesa per il **trasporto** e la **gestione** del contatore e quella per **oneri di sistema non varia** ed è analoga al mercato libero, mentre, quanto la voce di spesa per la **materia energia** presenta delle **differenze** tra i due servizi.

Per quanto riguarda i prezzi, ciascun venditore nel **STG** deve offrire due tipi di offerta PLACET: una a prezzo fisso; l'altra a prezzo variabile (indicizzato all'andamento dei mercati all'ingrosso).

In entrambi i casi, il **prezzo della materia energia** è articolato in:

- una quota fissa espressa in €/cliente/anno e
- una quota energia espressa in €/kWh (quindi proporzionale ai volumi consumati).

Anche nel **SMT**, il prezzo per la materia energia è composto da:

- una quota fissa (euro/anno)
- una quota energia (euro/kWh), con prezzo proporzionale ai volumi ma differenziato per fasce orarie per utenze con contatore elettronico tele-eletto.

ARERA ha fornito il seguente **prospetto** delle **scadenze di aggiornamento** delle **diverse voci** che compongono la spesa totale nella bolletta elettrica, suddivise per tipologia di servizio: SMT, STG e mercato libero.

Voce	Servizio	1° trim. 2024	2° trim. 2024	3° trim. 2024	4° trim. 2024
Materia prima energia	Maggiore tutela	Aggiornamento ARERA su <i>forward</i> trimestrale	Aggiornamento ARERA su <i>forward</i> trimestrale		
	Maggior tutela (proroga solo per clienti vulnerabili)	-	-	Aggiornamento ARERA su <i>forward</i> trimestrale (solo cl.vulnerabili)	Aggiornamento ARERA su <i>forward</i> trimestrale (solo cl.vulnerabili)
	Servizio a tutele graduali (STG)	-	-	Valore mensile PUN <i>ex post</i>	
	Mercato libero	Offerte liberamente definite dai venditori e selezionate dai clienti			
Trasporto	Tutti i servizi (mercato libero, tutela, STG)	Aggiornamento annuale di ARERA (ex ante, a fine 2023)			
Oneri generali	Tutti i servizi (mercato libero, tutela, STG)	Aggiornamento ARERA	Aggiornamento ARERA	Aggiornamento ARERA	Aggiornamento ARERA
Imposte	Tutti i servizi (merc. libero, tutela, STG)	Non dipendono da decisioni ARERA			

Dal prospetto risulta come il prezzo per l'approvvigionamento dell'energia e per la gestione commerciale dei clienti, indicato in bolletta come **spesa per la materia energia**:

- per i clienti entrati al 1° luglio 2024 nel **STG**, può **variare ogni mese**, e viene **pubblicato periodicamente dall'Autorità nei primi giorni del mese successivo** (valore mensile PUN *ex post*);
- per i clienti **vulnerabili nel SMT**, può **variare ogni trimestre**, e viene pubblicato dall'ARERA in occasione degli aggiornamenti (aggiornamento su *forward* trimestrale);
- per i clienti del **mercato libero**, **dipende** dalle offerte definite dai venditori e selezionate dai clienti.

Come poi evidenziato da ARERA, per i clienti del **STG** le condizioni economiche prevedono l'applicazione, in aggiunta alle componenti tariffarie regolate, di una componente di prezzo (in euro/kWh), a copertura dei costi di approvvigionamento di energia, basata sui valori consuntivi mensili del PUN (cd. PUN mensile *ex post*) e di una **componente** (cd. "**parametro gamma**" espresso in euro/POD/anno) definita sulla base delle offerte formulate dagli operatori. La componente gamma è **uguale in tutto il territorio** nazionale ed è determinata come media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste per il numero di clienti presenti in ciascuna area che si stima passeranno al servizio a tutele graduali. La componente in questione è stata determinata in prossimità del 1° luglio 2024 (data in cui ha avuto inizio l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili) e deve essere **aggiornata annualmente sempre in funzione del numero di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali**. Sul punto si rimanda a quanto si dirà più avanti circa le novità introdotte dalla legge annuale per la concorrenza e il mercato 2023.

Sui rapporti tra STG e SMT ARERA ha sollevato taluni rilievi (si vedano le memorie depositate nel corso dell'audizione del **marzo 2024** presso la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati, disponibili [qui](#) e [qui](#)).

In particolare, ARERA ha presentato delle simulazioni sulla base dei dati allora disponibili circa i soggetti coinvolti al 1° luglio successivo nel passaggio al servizio a tutele graduali. L'Autorità ha stimato il **valore del parametro gamma** (quota fissa della materia energia) in **-73 €/POD/anno**. Tale valore, in verità non è tanto distante da quello effettivamente ora applicato (-72,7 €/POD/anno).

Sulla base delle simulazioni e in considerazione del corrispettivo di commercializzazione pagato a marzo 2024 per i clienti non vulnerabili serviti in maggior tutela, [ARERA](#) ne deduceva che "**il passaggio al 1° luglio dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali**" avrebbe comportato, per i clienti coinvolti "**un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 130 euro all'anno**" in relazione alla **componente di commercializzazione**.

Considerando la spesa media annua della **famiglia tipo** con un consumo di 2700kWh, pari a circa 600 euro, questo risparmio – sempre secondo ARERA – "**era quantificabile in più del 20% della bolletta**". Naturalmente veniva precisato

come si trattasse di numeri puramente indicativi: il peso effettivo della componente di commercializzazione sulla spesa totale delle famiglie varia, infatti, in funzione del livello dei prezzi della materia prima e dei consumi.

Da ciò ARERA ne derivava che: **le condizioni economiche praticate ai clienti vulnerabili nel SMT sono diverse e i prezzi maggiori di quelli applicati ai clienti riforniti nel STG in questo primo triennio.** Fanno naturalmente eccezione i clienti in stato di bisogno economico, per i quali resta attivo il meccanismo automatico del *bonus* sociale. Nel 2024 il *bonus* elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal legislatore per il I trimestre) varrà da 218 euro (per una famiglia con 2 componenti) a 315 euro (per famiglie con più di 4 componenti).

ARERA dunque evidenziava già a marzo 2024 (cfr. [memoria](#) per l'audizione presso la X Commissione attività produttive Camera dei deputati) come occorresse *“interrogarsi se effettivamente questa sia la configurazione che il legislatore intendeva perseguire con l’emanazione dei relativi atti normativi e se, valutati positivamente gli esiti delle aste del servizio a tutele gradualità, non siano da considerare interventi ulteriori e diversi in relazione ai clienti vulnerabili”*.

Lo scenario prefigurato da ARERA ha trovato riscontro alla luce delle **componenti di prezzo** (al netto delle imposte) applicate **in bolletta** ai clienti del **STG** nel mese di **ottobre 2024** e le componenti di prezzo applicate in bolletta per i clienti vulnerabili nel **SMT** nel periodo **ottobre-dicembre 2024**.

Come si evince dalla tabella, la differenza sta nella **quota fissa** della componente **“materia energia”** della bolletta: questa **quota fissa, per il STG, è negativa**.

energia elettrica

Condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela

Valori al netto delle imposte

Ottobre - Dicembre 2024**CLIENTI VULNERABILI**

- **Materia energia:** energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt)
- **Trasporto e gestione del contatore:** distribuzione trasporto e misura ($\alpha 1$, $\alpha 2$, $\alpha 3$), perequazione (UC3), qualità (UC6)
- **Oneri di sistema:** componenti A_{SOS} e A_{SM}

Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi le festività nazionali

Fascia F23: dalle 19 alle 8 nei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore dei giorni di sabato, domenica e festività nazionali

Abitazioni di residenza anagrafica

Servizio di maggior tutela 1 ottobre - 31 dicembre 2024	Materia energia			Trasporto e gestione del contatore	Oneri di sistema	TOTALE		
	Monorario	Biorario				Monorario	Biorario	
	fascia unica	fascia F1	fascia F23			fascia unica	fascia F1	fascia F23
Quota energia (euro/kWh)	0,12222	0,12931	0,11866	0,01220	0,038637	0,173057	0,180147	0,169497
Quota fissa (euro/anno)	41,3183			22,0800	-	63,3983		
Quota potenza (euro/kW/anno)	-			22,3988	-	22,3988		
Sconto bolletta elettronica	Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6 euro/anno.							

Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

Servizio di maggior tutela 1 ottobre - 31 dicembre 2024	Materia energia			Trasporto e gestione del contatore	Oneri di sistema	TOTALE		
	Monorario	Biorario				Monorario	Biorario	
	fascia unica	fascia F1	fascia F23			fascia unica	fascia F1	fascia F23
Quota energia (euro/kWh)	0,12222	0,12931	0,11866	0,01220	0,038637	0,173057	0,180147	0,169497
Quota fissa (euro/anno)	41,3183			22,0800	91,5624	154,9607		
Quota potenza (euro/kW/anno)	-			22,3988	-	22,3988		
Sconto bolletta elettronica	Ai clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico e la pagano con addebito automatico è applicato uno sconto di 6 euro/anno.							

Condizioni economiche per i clienti del Servizio a tutele graduali

Valori al netto delle imposte

Queste tabelle sono pubblicate solo a scopo informativo. Il valore dei corrispettivi approvati dall'Autorità risulta esclusivamente dai provvedimenti pubblicati su arera.it

Dicembre 2024**CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI SENZA FORNITURA NEL MERCATO LIBERO**

- **Materia energia:** energia (C_{ELD}), dispacciamento (C_{DISP}), commercializzazione vendita (parametro γ), sbilanciamento (C_{SBL}), perequazione (C_{PSTG})
- **Trasporto e gestione del contatore:** distribuzione trasporto e misura ($\alpha 1$, $\alpha 2$, $\alpha 3$), perequazione (UC3), qualità (UC6)
- **Oneri di sistema:** componenti A_{SOS} e A_{SM}

Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali

Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali

Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e delle festività nazionali

Abitazioni di residenza anagrafica

Servizio a tutele graduali Dicembre 2024	Materia energia				Trasporto e gestione del contatore	Oneri di sistema	TOTALE			
	Monorario	Fasce orarie					Monorario	Fasce orarie		
	fascia unica	fascia F1	fascia F2	fascia F3			fascia unica	fascia F1	fascia F2	fascia F3
Quota energia (euro/kWh)	0,149986	0,175733	0,161940	0,128804	0,012200	0,038637	0,200823	0,226570	0,212777	0,179641
Quota fissa (euro/anno)	-72,6542				22,0800	-	-50,5742			
Quota potenza (euro/kW/anno)	-				22,3988	-	22,3988			

Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica

Servizio a tutele graduali Dicembre 2024	Materia energia				Trasporto e gestione del contatore	Oneri di sistema	TOTALE			
	Monorario	Fasce orarie					Monorario	Fasce orarie		
	fascia unica	fascia F1	fascia F2	fascia F3			fascia unica	fascia F1	fascia F2	fascia F3
Quota energia (euro/kWh)	0,149986	0,175733	0,161940	0,128804	0,012200	0,038637	0,200823	0,226570	0,212777	0,179641
Quota fissa (euro/anno)	-72,6542				22,0800	91,5624	40,9882			
Quota potenza (euro/kW/anno)	-				22,3988	-	22,3988			

Alla luce di questi andamenti di costo, maggiormente favorevoli ai clienti serviti nel STG, con la legge sulla concorrenza 2023 ([L. n. 193/2024](#), articolo 24) è stata prevista la **facoltà per il cliente vulnerabile di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'ingresso nel STG**, demandando ad ARERA di stabilire le

modalità di attuazione, ivi incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità.

In attuazione, ARERA ha adottato la [deliberazione 10/2025/R/EEL](#) (qui il relativo [comunicato stampa](#) del 22 gennaio 2025).

In proposito si ricorda quanto osservato in merito alla componente di prezzo nel STG, cd. “**parametro gamma**” (espresso in euro/POD/anno), che è definita sulla base delle offerte formulate dagli operatori: tale componente è aggiornata annualmente in funzione del numero di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali. Ciò significa che, **con l'ingresso dei clienti vulnerabili nel STG** e dunque con l'ampliamento dei clienti serviti nel STG, il **risparmio** per ogni punto di prelievo derivante dal passaggio dal servizio di vulnerabilità al servizio a tutele graduali **si riduce**. Tale risparmio, che come sopra indicato, è stato valutato da ARERA, a marzo 2024, provvisoriamente in **circa 130 euro all'anno, è ora** (a febbraio 2025) pari, secondo i dati più recenti forniti da ARERA, a **circa 113 euro anno**.

Il quadro viene ora integrato con la norma introdotta dall'**articolo 2 del decreto-legge in conversione** che prevede:

- a) uno slittamento dell'entrata in vigore del servizio di vulnerabilità almeno fino alla fine del mercato a tutele graduali (quindi non prima del 31 marzo 2027);
- b) nel frattempo, l'applicabilità del SMT per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato;
- c) la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel STG.

Articolo 3 (Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese)

L'articolo 3 si occupa delle **misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese**. In particolare, al **comma 1** dispone la destinazione, per l'anno 2025, di **600 milioni di euro** per il finanziamento del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**.

I **commi 2 e 3** provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1, mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione.

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'**utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di **agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**.

Al **comma 5** si prevede che ARERA, con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1, disponga l'**azzeramento**, nell'ambito delle risorse disponibili, della **parte della componente Asos** (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, **per un semestre**.

Il **comma 6**, infine, si occupa del **monitoraggio dell'impatto dei costi dell'energia**, operato da ARERA, e dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.

Nello specifico, l'articolo 3 al **comma 1** autorizza una spesa pari a **600 milioni di euro**, per l'anno 2025, finalizzata al finanziamento del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale** di cui all'articolo 27, comma 2, del [decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#).

• *Fondo per la transizione energetica nel settore industriale*

Il **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale** è stato istituito dall'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101](#) (come convertito dalla legge n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Il Fondo è finalizzato a **sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato** di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle **emissioni indirette**). A tal fine, priorità è attribuita a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.

Il Fondo è **alimentato** secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, del [d.lgs 9 giugno 2020, n. 47](#) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS).

La **gestione** del Fondo è affidata a **Acquirente unico s.p.a.**, società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.

Il **comma 2** dispone che per la copertura dell'onere derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si utilizzino parte dei proventi derivanti dalle **aste delle quote di emissione di CO₂** dell'anno 2024 previste all'articolo 23 del [d.lgs. 47/2020](#) (v. *infra*), nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.

A tal fine, il **comma 3** del decreto-legge in conversione deroga, in sede di riparto dei proventi dell'anno 2024, al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 23, comma 8, del d.lgs. 47/2020, disponendo che non si provvede alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

La relazione tecnica evidenzia come la norma provveda alla ripartizione “anticipatamente rispetto al momento dell'anno in cui si sarebbe pervenuti all'attuazione dell'articolata procedura di rango secondario prevista dalla legislazione vigente”.

L'articolo 23 del d.lgs. 47/2020 disciplina la ripartizione dei **proventi derivanti dalle aste per la cessione di quote di CO₂**, oggetto di deroga da parte delle norme in esame.

Tali proventi **sono destinati**:

- per metà ad essere ripartiti tra i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'economia e delle finanze (MEF) (comma 4, secondo periodo) e, a determinate condizioni, in parte al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (comma 8);
- per metà al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In sostanza, la norma **consente di alimentare il Fondo per la transizione energetica** nel settore industriale in deroga alla normativa vigente, **utilizzando direttamente i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂** dell'anno 2024, ma non provvedendo successivamente alla ripartizione della quota parte annua (destinata in via ordinaria ad alimentare anche il Fondo per la transizione energetica del settore industriale) dei proventi delle quote di emissione di CO₂ eccedenti i 1.000 milioni di euro.

I commi 4 e 5 del decreto-legge in esame dettano misure in favore dei i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

In particolare, il **comma 4** modifica l'articolo 51, comma 1-*quater*, del [decreto-legge n. 13/2023](#), il quale prevede che **i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei **costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, congiuntamente alle **risorse** recuperate a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi, **siano trasferiti** alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) **per il finanziamento** di iniziative normative volte alla previsione **di agevolazioni** per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, **ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute**.

La legge di bilancio 2025 ha aggiunto tra le finalità agevolabili anche il **finanziamento**, nei limiti delle relative risorse disponibili, **di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche** (art. 1, comma 707, della legge n. 207 del 2024).

Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese per le misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali (**FESR** e dal **FSE**) del periodo di programmazione 2014-2020, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento.

La disposizione introdotta dal comma 4 **aggiunge tra le finalità agevolabili** con le citate risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali anche **la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**.

Secondo quanto riferisce la **relazione tecnica**, le risorse disponibili sul bilancio CSEA, come integrate dalle disponibilità derivanti dall'articolo 51, comma 1-*quater*, del D.L. n. 13/2023, come modificato dal comma 4 qui in esame, sono compatibili con **un beneficio previsto dalla disposizione stimabile in circa 800 milioni di euro**.

• *La crisi energetica e l'inserimento di una clausola di flessibilità nell'uso delle risorse dei fondi SIE 2014-2020 da parte del regolamento sul REPowerEU*

L'articolo 51, comma 1-*quater*, del D.L. n. 13/2023 concerne il possibile utilizzo dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese anticipate dallo Stato** per **misure di riduzione dei costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**) e dal Fondo sociale europeo (**FSE**) per il **periodo di programmazione 2014-2020**, ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022, ai sensi **dell'articolo 25-ter** del Regolamento (UE) **n. 1303/2013**, **introdotto** dal regolamento (UE) n. 2023/435 del 27 febbraio 2023.

Si ricorda che il regolamento 27 febbraio 2023, n. 2023/435/UE del Parlamento europeo e del Consiglio **ha modificato il regolamento (UE) 2021/241**, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, **consentendo** l'inserimento di capitoli dedicati al piano **REPowerEU** nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, al fine di affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per **far fronte ai prezzi elevati dell'energia**, ulteriormente incrementati a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, sono state altresì previste **misure eccezionali temporanee**, pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, mirate nell'ambito del **quadro per la politica di coesione per il 2014-2020**, mediante un **uso flessibile delle risorse** del Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**), del Fondo sociale europeo (**FSE**) e del Fondo di coesione, a **sostegno delle PMI** particolarmente colpite dagli **aumenti dei prezzi dell'energia** e delle **famiglie vulnerabili**, finalizzato a coprire i costi energetici sostenuti e pagati **dal 1° febbraio 2022**.

A tal fine, con l'inserimento dell'articolo 25-*ter* nel regolamento (UE) n. 1303/2013 sui Fondi SIE, è stata concessa agli Stati membri – in deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma del Regolamento – la possibilità di beneficiare di un **tasso di cofinanziamento del 100% europeo** da applicare agli **assi prioritari** dedicati dei programmi operativi **del FESR e del FSE** fino alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. Le somme così recuperate sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e **destinate** – nei limiti delle relative risorse disponibili – **al finanziamento di iniziative normative** volte alla previsione di **agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas**, riconosciute in particolare ai **clienti domestici**

economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) (*bonus sociale elettrico e gas*), nonché, a seguito della legge di bilancio 2025, al finanziamento di **investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche** (art. 1, comma 707, della legge n. 207 del 2024).

Il **comma 5** stabilisce che si dia attuazione alle previsioni di cui al comma 4, con la medesima **delibera** con cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a riconoscere il contributo straordinario di 200 euro ai clienti domestici con valori ISEE fino a 25.000 euro.

In particolare, con tale delibera, ARERA dispone l'**azzeramento**, per **sei mesi**, della **parte della componente** della spesa per gli oneri generali del sistema elettrico **finalizzata al sostegno delle fonti rinnovabili** (componente *Asos*) **applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**. Ciò **nel limite delle risorse disponibili**, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

• *Oneri generali del sistema elettrico - La componente *A_{sos}**

Gli **oneri generali del sistema elettrico** sono stati istituiti dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/1999, come "maggiorazioni" dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica pagati in bolletta.

Con la riforma degli oneri generali di sistema (delibera [922/2017/R/eel](#) e [923/2017/R/com](#) del 27 dicembre 2017), dal 1° gennaio 2018, l'ARERA ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri, ripartendoli in **due componenti**:

- **Asos**, ossia oneri generali relativi al **sostegno delle energie rinnovabili** ed alla **cogenerazione**;
- **ARIM**, per la **copertura dei rimanenti oneri generali**, derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica, da misure di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore elettrico e dalla copertura dei costi del regime tariffario speciale riconosciuto a Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Ciascuno dei due raggruppamenti è composto da una serie di elementi.

Nello specifico, la componente ASOS si declina in: **A_{3*sos}**, **AESOS** e **A_{91/14SOS}**.

- L'elemento **A_{3*sos}** **copre i costi per il sostegno delle fonti rinnovabili**. La sua base giuridica generale si rinviene nell'articolo 24, comma 7 del [d.lgs. n. 28/2011](#). Ai sensi di tale articolo, l'**ARERA** definisce le **modalità** con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trovano copertura nel gettito della componente. Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lett. e) del [d.lgs. n. 199/2021](#), dispone che gli

incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trovano **copertura** sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili, secondo modalità definite dall'ARERA. La **normativa** volta a definire gli incentivi alle fonti rinnovabili è essenzialmente di **rango secondario**, affidata a decreti ministeriali. Infine, l'articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011 attribuisce al **GSE** la competenza ad **erogare gli incentivi** nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica. Questa componente corrisponde approssimativamente alla **ex componente A3** (applicata fino al 31 dicembre 2017), ma si differenzia da essa in quanto sono esclusi gli oneri relativi alla incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, che sono confluiti nella componente tariffaria ARIM.

- L'elemento **AESOS** copre il costo degli oneri derivanti dalla **applicazione in misura ridotta dell'elemento A3*SOS** alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** ed è imposto agli utenti non energivori (clienti finali, persone fisiche ed imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica). Trova la sua base giuridica legittimante, in primis, nell'articolo 39, comma 3 del [decreto-legge n. 83/2012](#) e nella [legge n. 167/2017](#) (legge europea 2017), che ha definito i criteri e principi per la definizione delle nuove agevolazioni alle "imprese energivore", al fine di renderli conformi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La vigente disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è ora contenuta nell'articolo 3 del [decreto-legge n. 131/2023](#) ed è coerente con la nuova normativa UE in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Questa componente corrisponde alla **ex componente tariffaria AE**, applicata fino al 31 dicembre 2017.
- L'elemento **A91/14SOS** è una componente "negativa", **per la riduzione dell'elemento A3*sos**. Esso produce un **effetto di sconto** sulle categorie dei **clienti in media e bassa tensione** (di cui all'articolo 23 del [decreto-legge n. 91/2014](#)), applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Detto elemento è applicato direttamente sulla componente ASOS in quanto, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti gli effetti economici delle disposizioni di cui all'articolo 29 del d.l. n. 91/2014 risultano esauriti, tranne quelli relativi alla ex componente tariffaria A3, con riferimento alla riduzione degli oneri degli impianti fotovoltaici.

Per quanto riguarda il **meccanismo di riscossione**, i fornitori (ossia i venditori) fatturano e riscuotono dai propri clienti finali gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta. I fornitori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto di energia. I distributori versano, con cadenza mensile, il gettito degli oneri generali – componente ASOS e ARIM della bolletta – in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico ambientali, CSEA (ai sensi dell'articolo 5 del Testo integrato delle disposizioni

per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali per il settore elettrico ([TIPPI](#)), la quale li destina alle diverse finalità definite dalla legge.

I **costi derivanti dall'incentivazione delle fonti rinnovabili** sono posti, in generale, a valere sul **Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate**, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, **CSEA** (articolo 12 del TIPPI). La componente tariffaria **Asos** alimenta il conto e costituisce la **componente più “pesante”** (in termini finanziari) degli oneri generali del sistema elettrico, dunque più **impattante** sulla collettività. Le risorse per il sostegno alle fonti rinnovabili affluiscono, per oltre il 90%, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Ai sensi del **comma 6**, infine, si prevede che, per consentire il **monitoraggio energetico dei costi delle imprese**, i dati relativi ai codici ATECO delle stesse siano trasferiti dal Registro Imprese al **sistema informativo integrato** gestito da Acquirente unico. In questo modo, ARERA può utilizzare le predette informazioni per **analizzare** l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema delle diverse categorie di imprese. Inoltre, **informa** periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli esiti del monitoraggio.

• *Sistema Informativo Integrato (SII)*

Il **Sistema Informativo Integrato (SII)** è l'infrastruttura istituita presso Acquirente Unico dall'**articolo 1-bis** del [decreto-legge n. 105/2010](#) (legge n. 129 del 13 agosto 2010) con la finalità di **gestire i flussi informativi** tra distributori e venditori, relativi ai **mercati dell'energia elettrica e del gas**. ARERA ne disciplina le modalità di funzionamento. Il SII è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale). La disponibilità dei dati nell'ambito del SII è finalizzata da un lato al miglioramento delle politiche commerciali degli operatori, dall'altro al potenziamento della capacità decisionale dei consumatori, rendendo così il mercato più dinamico ed efficiente. Le modalità di funzionamento del SII sono state definite, in termini generali, con la [deliberazione ARG/com 201/2010](#) – sulla base della quale Acquirente unico ha adottato il relativo **regolamento di funzionamento**.

Articolo 4

(Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili)

L'**articolo 4**, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, **introduce disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale.**

In particolare, introducendo una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti (articolo 1, commi da 290 a 296 della legge 244 del 2007), prevede, **al comma 1**, che l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate eventualmente accertate è iscritto su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge non stima l'eventuale maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del gas, prevedendo che "l'entità delle eventuali agevolazioni tariffarie sarà definita nel limite delle risorse finanziarie che affluiranno al fondo di cui al comma 1 della disposizione".

Il comma 2 dispone che il suddetto decreto può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas,

individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.

Il comma 3 prevede che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili di cui al comma 1 siano individuate da ARERA con proprie delibere.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per gli interventi concernenti la mitigazione del costo del gas e dell'energia elettrica, con riferimento all'IVA, adottati nel corso di questa legislatura, si veda anche [l'apposito paragrafo del tema web](#) avente ad oggetto le misure adottate contro i rincari energetici.

Articolo 5

(Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas)

L'**articolo 5** introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

Il **comma 1** prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisca, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un'agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.

Si prevede altresì che, con il medesimo provvedimento, l'ARERA stabilisca termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.

Il **comma 2** stabilisce che, in caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA eserciti i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Tale ultima disposizione consente all'ARERA di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; inoltre, in caso di reiterazione delle violazioni attribuisce alla medesima Autorità la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

Articolo 6

(Disposizioni per l'effettività della tutela nell'ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore)

L'**articolo 6, comma 1**, specifica che le **misure cautelari** adottate da ARERA al fine del **più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati** possano essere applicate anche **avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori** attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente. Il **comma 2** prevede l'**oscuramento dei siti internet** utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di **soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione** (c.d. *secondary ticketing*), **in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro** e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

L'**articolo 6, comma 1**, integra il comma 6-*bis* dell'articolo 45 del [decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#)¹¹, prevedendo che, nei casi di particolare urgenza, l'Autorità competente – ora denominata Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – possa, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, **che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati**, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, anche **avvalendosi, ove necessario, delle facoltà disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481**¹².

Il comma 20 dell'articolo 2 della legge istitutiva di ARERA attribuisce il potere di **richiedere informazioni e documenti** ai soggetti esercenti il servizio sulla loro attività; poteri di **controllo**; poteri **sanzionatori** che consistono in sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, nella facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione, ferma restando la fruibilità del servizio da parte dei consumatori; il potere di **ordinare la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti** e di imporre la corresponsione di **indennizzi**; la facoltà di adottare, nell'ambito della

¹¹ Recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”.

¹² Recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

procedura di conciliazione o di arbitrato, **provvedimenti temporanei** diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far **cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento** da parte del soggetto esercente il servizio.

Il **comma 2** modifica l'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).

Tale comma 545, al fine di contrastare il fenomeno del c.d. *secondary ticketing*, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto, ha disposto che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) sia punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la **rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l'oscuramento del sito internet** attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

La **novella in esame**, integrando il comma 545 in questione, prevede che, in tali casi, il **sito internet sia comunque oscurato in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie** – comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – per importi complessivamente **non inferiori a un milione di euro** e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

Si rammenta che il comma 545 citato attribuisce i compiti di **accertamento e intervento** all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) **di concerto con** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalla normativa vigente.

Non è oggetto di sanzione la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**.

Si ricorda che il potere sanzionatorio delle autorità indipendenti è previsto dall'art. 2, co. 20, della L. 481/1995 (al riguardo, v. *supra* il **comma 1** del presente articolo 6).

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della

giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l'AGCOM e la SIAE.

È dunque intervenuto il [D.M. 12 marzo 2018](#), che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso **sistemi informatici** che, essendo **idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico**, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano **in grado di identificare l'acquirente**.

Inoltre, si rammenta, per completezza, che i commi da *545-bis* a *545-quinquies* dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 (inseriti dall'art. 1, comma 1100, della legge n. 145 del 2018) recano ulteriori disposizioni inerenti la vendita di titoli per attività di spettacolo. Tali commi prevedono l'obbligo di vendita di biglietti con nominativo per taluni spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. Sono esenti da tale obbligo lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Sono quindi dettate specifiche disposizioni inerenti alla cessione autorizzata di tali titoli nominali o alla possibilità di variare l'intestatario del biglietto, nonché le misure per la vigilanza e in controllo sul rispetto di tali norme.

Articolo 7 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **1° marzo 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima (insieme alle modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.